



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
Settore Commissioni Consiliari*

ODG

N. 639

Verifica codice di autoregolamentazione degli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale sugli spazi pubblicitari relativi al gioco lecito.

Presentato da:

ROSSI DOMENICO (primo firmatario) 23/06/2021, BERTOLA GIORGIO 23/06/2021, SARNO DIEGO 23/06/2021, MARELLO MAURIZIO 23/06/2021, CANALIS MONICA 23/06/2021, GALLO RAFFAELE 23/06/2021

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 23/06/2021

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

OGGETTO: *Verifica codice di autoregolamentazione degli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale sugli spazi pubblicitari relativi al gioco lecito.*

Il Consiglio regionale,

Premesso che

- il GAP è una patologia riconosciuta nel DSM (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) ed è caratterizzato dall'incapacità di resistere alla tentazione "persistente, ricorrente e maladattiva" di giocare somme di denaro elevate;
- il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali riconosce la dipendenza da gioco d'azzardo ("gambling") nell'area delle dipendenze patologiche;
- le conseguenze più dirette si rilevano nel deteriorarsi delle attività personali, familiari e lavorative. Da un punto di vista sociale aumentano i casi di crisi familiari scaturite da situazioni di dipendenza da GAP e di forte indebitamento da parte dei soggetti coinvolti;
- da un punto di vista sanitario si tratta di una patologia che il Ministero della Salute ha deciso di inserire nei LEA (livelli essenziali di assistenza) a partire dal 2017, facendosi carico delle persone che cadono in una situazione di dipendenza; di fatto viene offerta assistenza per una patologia "creata" socialmente da un eccesso di offerta e dalle scelte dello stesso Stato;

Considerato che

- la Costituzione italiana, con l'articolo 32, afferma che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”;
- l'articolo 6 dello Statuto della Regione Piemonte “*Tutela della salute dei cittadini*” impegna “La Regione Piemonte nell'ambito delle sue competenze” a “promuove ed attua un'azione legislativa e regolamentare intesa a creare ed organizzare gli strumenti più efficaci per un preciso intervento a tutela della salute dei cittadini”;

Rilevato che

- la letteratura scientifica ha dimostrato, tra le altre cose, che la quantità e la qualità di offerta determinano la domanda di gioco;
- secondo quanto riportato nel volume *Setting Limits. Gambling, Science and Public Policy*, infatti, pubblicato da Oxford University Press nel 2019, l'Italia, nel 2016, si posizionava al terzo posto nel mondo con 132 abitanti per apparecchio, dopo Giappone e Australia, ma molto prima di altri Paesi europei e di Canada, Stati Uniti e Regno Unito;
- la raccolta totale annua (la somma del denaro giocato dagli italiani) è passata da 24 miliardi nel 2004 a 110 miliardi nel 2019. Quasi quintuplicata in 15 anni. E' difficile identificare un altro settore cresciuto con questi numeri negli ultimi anni. Di questi soldi, circa la metà, è utilizzato nel “gioco fisico” e passa dalle famigerate “macchinette” (New Slot e VLT);

Rilevato altresì che

- insieme alla crescita del settore del gioco d'azzardo patologico sono aumentati i problemi socio-sanitari legati al GAP;
- i Sindaci si sono trovati a dover fronteggiare con regolamenti e ordinanze per disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco esponendosi però ai ricorsi dei titolari delle sale da gioco o dei locali che ospitano apparecchi da gioco che di fatto sfruttavano il vuoto normativo per rivendicare le proprie posizioni;
- le Regioni si sono dotate di leggi regionali che hanno inserito alcuni elementi di tutela della salute, tra cui il distanziometro dai luoghi sensibili e orari di apertura degli esercizi o di attivazioni delle macchine da gioco, a sostegno dell'attività dei Sindaci e delle loro ordinanze. Nello specifico ricordiamo:
 - Legge regionale Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40
 - Legge regionale Basilicata 27 ottobre 2014, n. 30
 - Legge regionale Campania 7 agosto 2014 n. 16
 - Legge regionale Emilia Romagna 4 luglio 2013, n. 5
 - Legge regionale Friuli Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 1
 - Legge regionale Lazio 5 Agosto 2013, n. 5
 - Legge regionale Liguria 30 aprile 2012, n. 17
 - Legge regionale Lombardia 21 ottobre 2013, n. 8
 - Legge regionale Molise 17 dicembre 2016, n.20
 - Legge regionale Puglia 13 dicembre 2013, n. 43
 - Legge regionale Toscana 18 ottobre 2013, n. 57
 - Legge provinciale Trentino 22 luglio 2015, n. 13

- Legge provinciale Alto Adige 14 dicembre 1988, n. 581
 - Legge regionale Umbria 21 novembre 2014 , n. 21
 - Legge regionale Val d'Aosta 15 giugno 2015, n. 14
 - Legge regionale Veneto 27 aprile 2015, n. 6
- anche Regione Piemonte, il 26 aprile 2016, si è dotata di una legge regionale dedicata, la n.9/2016, votata all'unanimità dall'aula di Palazzo Lascaris dopo un approfondito e articolato esame in sede congiunta delle Commissioni III e IV. Una norma che parte dall'assunto condiviso di allontanare le occasioni e l'offerta di gioco dalla quotidianità e dei luoghi sensibili;
 - anche lo Stato, dopo l'Accordo Stato-Regioni del novembre 2017, ha decretato la riduzione di almeno il 30% delle AWP in circolazione, attraverso la riduzione effettiva delle macchine disponibili; la determinazione di un numero massimo consentito di 10.000 sale e di 5.000 corner per le scommesse; un upgrade tecnologico delle AWP; la drastica riduzione degli spazi pubblicitari; l'innalzamento del PREU (prelievo erariale unico);

Appreso che

- il 23 Giugno 2021 il Senato ha approvato il testo definitivo per l'istituzione di una Commissione Parlamentare sul Gioco Pubblico;

Rilevato altresì che

- secondo le relazioni di IRES e CNR, presentate nelle commissioni congiunte III-IV e Legalità, i volumi del gioco fisico sono in costante diminuzione dall'entrata in vigore della norma e la differenza tra andamento nazionale e regionale registra un -15% a favore del Piemonte solo nell'ultimo anno. Anche le perdite sono diminuite di molto. A livello nazionale sono scese di 0,9%, mentre a livello regionale del 16,5%: se il Piemonte avesse tenuto l'andamento nazionale i cittadini avrebbero perso circa 500 milioni di euro in più.
- dalla relazione emerge anche come tra il 2016 e il 2019 i pazienti in carico ai servizi sanitari piemontesi per dipendenza dal gioco sono diminuiti del 20,6% e come nei Comuni dove sono state applicate ordinanze più restrittive i volumi di gioco si sono ridotti in proporzione più rilevante rispetto ai Comuni che hanno adottato misure più permissive, nel caso delle slot i primi hanno registrato un calo di 135 euro pro capite, i secondi di 34 euro;
- le perdite di un giocatore piemontese dal 2016 sono diminuite del 16% rispetto quelle del giocatore medio in Italia (-0,9%), con una costante riduzione passando da 1,2 miliardi a poco più di un miliardo nel 2019;

Preso atto che

- il ddl n. 144 abroga la legge regionale e configura una nuova norma che, di fatto, riporta l'offerta di gioco sul territorio piemontese a quella precedente l'applicazione della legge 9 del 2016, mettendo in discussione, se non annullando, tutti i vantaggi riscontrati sul piano socio-sanitario;

Appreso che

- durante le audizioni del Disegno di Legge regionale del 21 maggio 2021, n. 144 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)” la quasi totalità dei soggetti auditi ha sottolineato come la legge regionale 9 del 2016 “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”, sia una norma che funziona e di come abbia prodotto effetti positivi rispetto alla tutela della salute dei piemontesi;
- in particolare: Ordine dei Medici, degli Psicologi, degli assistenti sociali, del coordinamento dei SERD, delle fondazioni antiusura, dei movimenti antimafia, della Caritas hanno ribadito con forza come la legge attuale non deve essere cambiata perché l’offerta genera domanda e patologia e che a pagare il prezzo di questo mercato sono soprattutto le fasce più fragili della popolazione. Tesi supportate da letteratura, dati e testimonianze;

Appreso altresì che

- mercoledì 16 giugno 2021 il CAL (Consiglio delle autonomie locali) ha dato parere negativo al DDL della Giunta con particolare riferimento alla riduzione del ruolo dei Comuni, con la mancanza del potere di ordinanza da parte dei sindaci per individuare ulteriori luoghi sensibili e in ordine alle fasce orarie di interruzione dell’esercizio del gioco;

Ritenuto che

- sia necessaria una revisione della normativa nazionale relativa al gioco che metta al centro la tutela della salute dei cittadini;

IMPEGNA

la Giunta regionale

con riferimento all’articolo 9, comma 3, del DDL 144, ovvero all’adozione di un codice di autoregolamentazione, da parte di enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale, che vieta gli spazi pubblicitari relativi al gioco lecito:

- a verificare tale adozione entro e non oltre 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.